

Descrizione delle Revisioni

10								
9								
8								
7								
6								
5								
4								
3								
2								<b>16/04/2024</b>
1								<b>14/12/2023</b>
0								<b>18/02/2022</b>
REV. FUNZ.	<b>GESTORE DELLE SEGNALAZIONI</b>	<b>O.D.V.</b>					<b>PRESIDENTE</b>	DATA APPROVAZIONE
	PREPARATO	VERIFICATO				APPROVATO		

	<i>Procedura Whistleblowing</i>	<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
		<i>PR 01 Rev.02</i>	
		Pagina 2 di 14	Archivia SQ

## **Indice**

La procedura è descritta attraverso i seguenti paragrafi:

1. Scopo
2. Campo di applicazione
3. Riferimenti
4. Definizioni
5. Procedura del processo di segnalazione interno
6. Procedura del processo di segnalazione esterno

	<h2>Procedura Whistleblowing</h2>	<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
		<b>PR 01 Rev.02</b>	
		Pagina 3 di 14	Archivia SQ

### 1.SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti nei seguenti settori/ambiti:

**I)** Violazioni del Modello 231, Codice Etico ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

**II)** violazioni della normativa comunitaria in una gamma molto ampia di settori espressamente indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete, concorrenza).

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

**A)** Garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;

**B)** tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;

**C)** assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

	<h2>Procedura Whistleblowing</h2>	<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
		<b>PR 01 Rev.02</b>	
		Pagina 4 di 14	Archivia SQ

## 2. DESTINATARI

Sono legittimati a segnalare informazioni sulle violazioni indicate e possono beneficiare delle misure di tutela e protezione previste dal decreto i seguenti soggetti:

- **lavoratori subordinati**, a tempo determinato e indeterminato, ivi inclusi quelli che svolgono l'attività a tempo parziale, intermittente, in virtù di un contratto di somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio ai sensi del d.lgs. n.81/2015 o prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. dalla l. n. 96/2017;
- **lavoratori autonomi** con contratto d'opera (art. 2222 c.c.), di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. (agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), di collaborazione con prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente; - collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- **liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso la Società;
- **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società; - azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, esercitate anche in via di mero fatto presso la Società.

Le misure di protezione e il regime di tutela previsti dal decreto operano anche nel caso in cui la segnalazione sia effettuata:

- ✓ prima dell'inizio del sopraindicato rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ✓ durante il periodo di prova;
- ✓ dopo la cessazione del rapporto giuridico sopraindicato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il medesimo regime di protezione e tutela si applica anche ai seguenti soggetti diversi dal segnalante:

- **facilitatori**, che eventualmente assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- **persone del medesimo contesto lavorativo** legate al segnalante da stabili rapporti affettivi o di parentela entro il quarto grado;
- **colleghi del medesimo contesto lavorativo** che hanno con il segnalante un rapporto abituale;
- **enti di proprietà** o per i quali lavora il segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

	<h2>Procedura Whistleblowing</h2>	<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
		<b>PR 01 Rev.02</b>	
		Pagina 5 di 14	Archivia SQ

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D. Lgs. 231/01:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
- **D. Lgs. 24/23:** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
- il **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“GDPR”).
- il **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (“Codice Privacy”).
- le **Linee guida ANAC**, deliberate con la decisione del Consiglio dell’Autorità del 30 maggio 2023 con cui è stato approvato lo schema delle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” (“Linee Guida ANAC”).

### 4. GLOSSARIO

**C.d.A.:** Consiglio di Amministrazione.

**Codice etico:** adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui **CONTRAM SPA** enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della **SOCIETA’** stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice etico si propone di fissare “standards” etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la **SOCIETA’** ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

**Collaboratori:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della **SOCIETA’** sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

**Consulenti:** Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell’azienda in forza

	<h2>Procedura Whistleblowing</h2>	<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
		<b>PR 01 Rev.02</b>	
		Pagina 6 di 14	Archivia SQ

di un rapporto contrattuale.

**Destinatari del Codice etico:** soci, componenti Organi Sociali, i dipendenti nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per **CONTRAM SPA**.

**Destinatari del Modello:** componenti Organi Sociali, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per **CONTRAM SPA**.

**Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

**Facilitatore:** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

**Gestore della segnalazione:** persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

**Lavoratori subordinati o dipendenti:** lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti di **CONTRAM SPA**.

**Modello/MOG:** Modello di organizzazione, gestione e controllo.

**OdV:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

**Piattaforma:** strumento informatico per la gestione delle segnalazioni interne.

**Persona coinvolta:** persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

**Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

**Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

**Segnalazione:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

**Segnalazione anonima:** quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

## 5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNO

### 5.1 IL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

	<h2>Procedura Whistleblowing</h2>	<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
		<b>PR 01 Rev.02</b>	
		Pagina 7 di 14	Archivia SQ

Soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione interna è rappresentato dall'Ufficio legale di CONTRAM SPA nella persona del soggetto esterno: Avvocato Lidio Palumbo.

## 5.2 LA TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata ed indicare:

- ✓ chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le violazioni specificando, ove possibile, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- ✓ le generalità o altri elementi (es. qualifica, posizione/ruolo rivestito) che consentano di identificare la persona coinvolta.

È utile che la segnalazione riporti altresì.

- ✓ indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ✓ indicazione/allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti e di ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti;
- ✓ nel caso di utilizzo del canale analogico la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, inserendo la dicitura *“riservata al gestore della segnalazione”* o altra analoga.

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione e trattate come segnalazioni ordinarie per ulteriori verifiche qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione.

Le stesse saranno, in ogni caso registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta sarà conservata.

**Restano fermi, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.**

I soggetti legittimati, possono effettuare una segnalazione attraverso uno dei **canali interni** che garantiscono la riservatezza del segnalante, e dei contenuti.

***Le Segnalazioni possono essere fatte:***

- ❖ **tramite piattaforma informatica** accessibile dalla sezione dedicata al *“Whistleblowing”* del sito internet aziendale raggiungibile attraverso il seguente link :

[Segnalazioni Whistleblowing Contram](#)

	<h2>Procedura Whistleblowing</h2>	<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
		<b>PR 01 Rev.02</b>	
		Pagina 8 di 14	Archivia SQ

Attraverso la piattaforma informatica è possibile trasmettere una segnalazione, anche anonima, previa presa visione dell'“Informativa Privacy”, pubblicata nella stessa sezione del sito internet aziendale dedicata al “Whistleblowing”.

- ❖ **a mezzo posta ordinaria**, indirizzata al gestore, presso la sede della Società all'indirizzo Contram s.p.a. via Le Mosse 19/21 – 62032 – Camerino - MC

In particolare, per l'invio, il segnalante dovrà utilizzare **due buste**:

- **una busta** con i dati identificativi del segnalante e una fotocopia del documento di riconoscimento;
- **un'altra busta** con la segnalazione.

Entrambe le buste devono essere inserite in:

- **una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura “Riservata al Gestore della Segnalazione”.**

- ❖ **mediante un incontro diretto con il gestore** da richiedere tramite piattaforma informatica accessibile dalla sezione dedicata al “Whistleblowing” del sito internet aziendale raggiungibile attraverso il seguente link : [Segnalazioni Whistleblowing Contram](#)

Il colloquio, previo consenso scritto del segnalante, è documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Qualora il segnalante non acconsenta alla registrazione, il colloquio è documentato mediante verbale, che il segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

In caso di segnalazione orale, anche mediante incontro diretto, il segnalante è tenuto a dichiarare di aver preso visione dell'Informativa Privacy affinché tale dichiarazione venga, a seconda dei casi, registrata ovvero verbalizzata e il verbale sottoscritto dal segnalante. Di seguito le fasi del processo gestionale delle segnalazioni.

### 5.3 REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

A seguito della ricezione della segnalazione, il **Gestore della segnalazione** provvede:

- alla registrazione attribuendo un codice univoco progressivo, annotando data e ora di ricezione;
- se necessario ai fini della gestione della segnalazione, all'identificazione del segnalante acquisendone identità, qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione ;
- alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito;

	<h2>Procedura Whistleblowing</h2>	<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
		<b>PR 01 Rev.02</b>	
		Pagina 9 di 14	Archivia SQ

#### 5.4 CLASSIFICAZIONE E ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE

A seguito della ricezione della segnalazione il gestore invia al segnalante un avviso di ricevimento entro **7 giorni** dalla data di ricezione della segnalazione stessa.

#### **Se nella segnalazione non è stato indicato alcun recapito la stessa sarà archiviata.**

Il gestore svolge un'analisi preliminare dei contenuti della segnalazione al fine di verificarne la procedibilità, in rapporto alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal decreto per effettuare una segnalazione. Una volta verificato che il segnalante è un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e che questa rientri nell'ambito applicativo del decreto, classifica la segnalazione come:

- ❖ **“ammissibile”** quando risultano chiare:
  - ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e i fatti sono descritti con il dettaglio delle circostanze e, ove presenti, delle modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione;
  - ✓ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
  
- ❖ **“non ammissibile”** per:
  - ✓ manifesta mancanza di interesse all'integrità di **CONTRAM SPA**;
  - ✓ manifesta incompetenza di **CONTRAM SPA** sulle questioni segnalate;
  - ✓ manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
  - ✓ accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
  - ✓ la segnalazione è riferita a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti;
  - ✓ mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del whistleblower, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

#### 5.4 ATTIVITA' ISTRUTTORIA

	<h2>Procedura Whistleblowing</h2>	<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
		<b>PR 01 Rev.02</b>	
		Pagina 10 di 14	Archivia SQ

Una volta valutata la procedibilità e ammissibilità della segnalazione, il gestore dispone a seconda dei casi con:

-  l'ARCHIVIAZIONE della segnalazione.
-  l'AVVIO DELL'ISTRUTTORIA.

In ogni caso entro **3 mesi** dall'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di **7 giorni** dalla presentazione della stessa, il gestore del canale di segnalazione deve fornire un riscontro al segnalante con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione, specificando se la stessa rientra o meno nell'ambito di applicazione del decreto.

Ove necessario, il **GESTORE** avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza.

Nel corso delle verifiche, il **GESTORE** può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di controllo interno dell'Ente, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

***In tali casi, fermo restando l'obbligo di garantire la riservatezza sull'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, viene dato avviso alla persona coinvolta dell'esistenza della segnalazione, anche al fine di garantire il diritto di difesa.***

Le persone coinvolte, se non convocate dal **GESTORE**, hanno comunque facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti;

In tal caso, al fine di garantire la riservatezza del segnalante il **GESTORE** provvederà a oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione dello stesso o della persona coinvolta. Inoltre, fermo restando l'obbligo di procedere alle designazioni necessarie ai sensi del reg. (UE) 2016/679 e del d. lgs. n. 196/2003.

### 5.5 ESITO FINALE E REPORTING

Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente punto, la segnalazione **non risulti manifestamente infondata** il **GESTORE** - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti:

- l'**Organismo di Vigilanza**, nei casi in cui la segnalazione riguardi violazioni rilevanti ai sensi del **d.lgs. n. 231/2001** e/o comunque possano assumersi violazioni del **MOG 231** di

	<h2>Procedura Whistleblowing</h2>	<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
		<b>PR 01 Rev.02</b>	
		Pagina 11 di 14	Archivia SQ

**CONTRAM SPA.** Successivamente il **GESTORE**, opera in sinergia e coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, con il quale concorda gli aspetti operativi e le verifiche da svolgere.

- il **Responsabile del procedimento disciplinare** a carico del segnalato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- Il **Consiglio di Amministrazione** per l'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico del segnalato o di trasmissione verso l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l'A.N.AC.

In caso di trasmissione della segnalazione, il **GESTORE** comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

### 5.6 GARANZIE E TUTELE

**CONTRAM SPA**, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito del gestore della segnalazione garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone il gestore a responsabilità.

Le tutele sono concesse quando il segnalante, al momento della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa.

Il segnalante può comunicare all'**ANAC** le ritorsioni che ritiene di avere subito.

In particolare, **CONTRAM SPA** garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

	<h2>Procedura Whistleblowing</h2>		<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
			<b>PR 01 Rev.02</b>	
			Pagina 12 di 14	Archivia SQ

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;

- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.);

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

**La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.**

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

Le misure di protezione si applicano:

- al segnalante;
- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

***Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo***

	<h2>Procedura Whistleblowing</h2>	<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
		<b>PR 01 Rev.02</b>	
		Pagina 13 di 14	Archivia SQ

### 5.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI FINI PRIVACY E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale interno di segnalazione e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del decreto e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. (UE) 2016/679 e al d. lgs. n. 196/2003.

**Titolare del trattamento dei dati personali è la CONTRAM SPA.**

Il gestore ovvero le persone coinvolte nella gestione delle segnalazioni ai sensi della presente procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni stesse ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

Il rapporto con il gestore del canale di segnalazione e con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società deve essere disciplinato ai sensi dell'art. 28 ("Responsabile del trattamento") del Reg. (UE) 2016/679.

Le informazioni acquisite con le segnalazioni sono conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, **non oltre 5 anni** dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione ed ha quale base giuridica l'adempimento di un obbligo di legge.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

La tutela dei dati personali è assicurata, oltre che al segnalante (per le segnalazioni non anonime), al facilitatore nonché alla persona coinvolta o menzionata nella segnalazione. Ai possibili interessati è resa l'allegata informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito internet aziendale Segnalazioni whistleblowing Contram dedicata al "Whistleblowing".

### 6. DESCRIZIONE DLE PROCESSO DI SEGNALAZIONE ESTERNO

I Canali di segnalazione esterni:

- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;

	<h2>Procedura Whistleblowing</h2>	<i>Procedura Modello Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	
		<b>PR 01 Rev.02</b>	
		Pagina 14 di 14	Archivia SQ

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.